

# Dichiarazione incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori

(art. 236 D.lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Stefano Antonini, nato a Terni il 21.01.1960, residente a Montecastrilli – Fraz. Farnetta, via Zappa n.22, c.f. NTNSFN60A21L117U P.Iva 00619980550, per quanto attiene all'istanza di nomina a componente del Collegio dei Revisori della Provincia di Perugia per il triennio 2025 – 2028,

con la presente e sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

## DICHIARA

**A.** Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D.lgs. n.267/2000 secondo cui “valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

**B.** Di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000, secondo cui:

“2. l'incarico di revisione economico finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle provincie, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

“3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o comunque consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

**C.** Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni e clausole previste dagli art. 235 e 238 del D.lgs. 267/2000.

In fede

Lì 15.04.2025

Stefano Antonini



**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 33/2013**

Il sottoscritto Antonini Stefano, nato a Terni, il 21.01.1960, CF NTNSFN60A21L117U, incaricato di svolgere

l'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Perugia

, visto l'art. 15, comma 1, lettere c) - d) del D.Lgs. 33/2013, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**

☒ di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (*indicare le cariche rivestite o gli incarichi svolti, specificando l'ente conferente ed il relativo compenso*).

CARICA/INCARICO	ENTE CONFERENTE	COMPENSO
Membro Collegio Sindacale dal 16.09.2020 – 29-06-2023	Ama Rozzano Spa	13.125,00 euro
Consulente fiscale ed aziendale dal 2002 al 2020	Servizio Idrico Integrato dell'ATI Umbria 4 - S.c.p.a.	15.000,00 euro

☐ di NON essere titolare di altre cariche o incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione.

☒ di svolgere la seguente attività professionale: Dottore Commercialista


☐ di NON svolgere attività professionale.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati della presente dichiarazione.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Terni, lì 22.05.2025

Firma



**Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**

**Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**

(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

**Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza**

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.